



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 19/03/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico

in data 19/03/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 32/2024 depositato il 04/01/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Gefil Spa - 01240080117

Difeso da

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ING. DI PAGAMEN n. 4592009607 CONT CONSORTILI

- AVVISO n. 4561019517 CONTR.IRRIGUO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Ricorrente_2 (C.F.: CF_Ricorrente_1), nato a Luogo_1 il 01/04/1957 ed ivi residente alla Indirizzo_1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (all.to 1), congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Stabilito Difensore_2 (CF_Difensore_2), propone ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento n. 4592009607 (all.to 3), notificata, a mezzo servizio postale, in data 18 agosto 2023, in relazione all'omesso versamento del contributo irriguo vantato dal Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, si 2 intimava il pagamento di € 729,41.

La mancata notifica alla ricorrente del presupposto avviso di accertamento determina, ipso facto, la nullità dell'impugnata ingiunzione fiscale per violazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs 546/1992.

Contesta la nullità dell'atto in oggetto per avere il Concessionario del servizio di riscossione assolto l'onere della notifica ben oltre i termini di decadenza dettati dagli artt. 1, commi 161 e 163, L.n. 296/2006

Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso in via pregiudiziale, di riconoscere la violazione dell'art. 19, comma 3, D.LGS 546/1992 derivante dall'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento; 2- in via principale, per l'inosservanza dei termini previsti a pena di decadenza dall'art. 1, comma 161 e 163, Legge 296/2006;

Si costituisce in giudizio la GEFIL SPA, che si oppone in toto alla richiesta della ricorrente e chiede l'integralo rigetto del ricorso, in quanto del tutto infondato e non provato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel caso di specie, il citato art. 1, comma 161, Legge 296/2006 prevede espressamente che "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."

Il successivo comma 163 completa il quadro normativo di riferimento 5 disponendo che "Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo"

Nel caso di cui trattasi, atteso che l'anno oggetto di esazione è il 2017, l'attività di accertamento, a norma dell'art. 1, comma 161, Legge 296/2006, andava espletata a pena di decadenza entro e non oltre il 31

dicembre 2022.

La Corte di cassazione ribadisce il perfezionamento della notificazione degli atti tributari degli enti locali in caso di compiuta giacenza, anche nell'ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ente.

Con ordinanza la Corte n. 16183, depositata il 9 giugno 2021, ha confermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell'ente locale, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.

Secondo la Corte, infatti, laddove l'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982. Ciò comporta che in questo caso l'ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).

La legge 890/1982 stabilisce che, in caso di temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere la notifica nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita (cosiddetta irreperibilità relativa), l'operatore postale deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica, mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. La notificazione si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell'atto. In sostanza, l'agente postale dovrà rilasciare un avviso di deposito dell'atto presso l'abitazione e inviare una raccomandata a/r con la quale informa il contribuente che ha tentato la notifica dell'atto e che lo stesso è stato depositato presso il punto di giacenza, rimanendo disponibile per il ritiro sei mesi.

Sulla questione del momento iniziale da cui decorre il termine di 10 giorni per considerare notificato l'atto (e quindi per la decorrenza di tutti i termini connessi allo stesso), le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 10012 del 15/04/2021) hanno recentemente risolto il relativo dubbio interpretativo, ritenendo che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cosiddetto CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Con ciò risolvendo il contrasto tra le pronunce della Corte che sostenevano che la decorrenza dovesse comunque individuarsi nel momento di spedizione della raccomandata informativa (sentenze n. 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017) e quelle che, invece, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, ritenevano necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD, ponendo a carico del notificante l'onere processuale della produzione del relativo avviso di ricevimento (Cassazione, 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020). Conseguentemente, il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dall'invio della raccomandata è un effetto provvisorio, condizionato alla verifica giudiziale riferita all'avviso di ricevimento della seconda raccomandata. Quest'approccio è pienamente giustificato dalla diversa esigenza di tutela che si ha nel caso dell'invio della raccomandata informativa semplice, richiesta dalla norma dell'articolo 7 della legge 890/1982 nella fattispecie della consegna dell'atto ad altra persona abilitata a riceverla diversa dal destinatario, rispetto a quello della notifica per irreperibilità relativa, in quanto si tratta di persone che hanno con il destinatario un rapporto astrattamente idoneo a far ritenere che il destinatario stesso sia notiziato della notifica. Nella irreperibilità relativa invece l'atto non viene consegnato a nessuno, ma solo depositato, ed è quindi necessario accertarsi che il destinatario abbia avuto notizia del suo ricevimento (a lui comunicato con due modalità, l'affissione dell'avviso e la raccomandata informativa).

Nella fattispecie, tuttavia, viene a mancare la medesima cartolina di ritorno; pertanto l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e quindi la sua nullità, d'altronde, non è stata sanata dalla presentazione dell'odierno ricorso e dalla costituzione della parte ricorrente, in quanto detta nullità non riguarda l'atto impugnato, bensì l'atto presupposto (avviso di accertamento), che andava dunque necessariamente

notificato prima della notifica dell'atto consequenziale (ingiunzione di pagamento).

Tale principio ha come fine di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. (CGT 1 grado Roma n. 7451/2023).

In tema di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una serie procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato a nulla rilevando l'eventuale notifica di atti intermedi (preavviso fermo amministrativo) (CTR Sicilia n. 60/2021).

La mancata notifica dell'avviso di liquidazione, non è suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, codice procedura civile con la mera consegna a mano dell'avviso stesso successivamente alla notifica della cartella di pagamento, atteso che lo stesso ha natura di atto prodromico.

In tal caso, il contribuente non aveva mai ricevuto l'avviso di liquidazione dell'imposta e aveva avuto concreta conoscenza di detto avviso solo previ accesso all'ufficio finanziario, la notifica dell'avviso di liquidazione posta in essere con tali modalità è illegittima al pari della relativa cartella esattoriale (CTR Liguria n. 19/2021).

P.Q.M.

Il Giudice monocratico accoglie il ricorso – Liquidava le spese di lite in € 300,00 a favore di parte ricorrente.